



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 20/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 13 marzo 2014, n. 64

Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città di Gravina in Puglia (BA) - Accreditamento Istituzionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., di un Gruppo Appartamento sito in Andria (BT) alla Via Catullo n. 130.

Il Dirigente di Servizio

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c) punto 4) della L. R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. - "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private", ha disposto che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.

L'art. 29, comma 5 bis della L.R. 28/5/2004 n. 8 e s.m.i., dispone che "Le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di quest'ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività".

La L.R. n. 26/2006, all'art. 12, comma 1, lettera k) ha modificato l'art. 29 della L.R. n. 8/2004, inserendo il comma 4 bis: "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art.3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 genn. 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dell'accreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino all'acquisizione dell'accreditamento istituzionale".

La L.R. n. 4/2010, all'art. 12, comma 1, recependo quanto stabilito dalla Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), ha disposto che la data fissata al 31/12/2009 per la cessazione dei provvisori accreditamenti dall'art. 36, co. 1 della L.R. n. 10/2007, fosse rinviata al 31/12/2010.

Successivamente, l'art. 1, co. 35 della L. 10/2011, recepito, all'art. 1, punto 1, lettera a) della L.R. n. 5 del 5/2/2013, ha previsto un'ulteriore proroga del predetto termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori di alcune tipologie di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, fra cui quelle di riabilitazione psichiatrica, al 31/12/2012.

Il medesimo art. 12 prevede, ai commi 2 e 3, rispettivamente:

- che tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie private diverse da quelle ospedaliere e ambulatoriali, che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano superato positivamente la fase del provvisorio accreditamento di cui all'articolo 36 della l.r. 10/2007, a partire dal 1° gennaio 2013 accedono alla fase dell'accreditamento istituzionale, purché in possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al regolamento regionale 3/2005;
- che l'accesso alla fase di accreditamento istituzionale di cui al comma 2 avviene previa presentazione di apposita istanza contenente l'autocertificazione, resa ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici previsti dal Reg. reg. n. 3/2005.

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città di Gravina in Puglia (BA), con nota prot. n. 404 del 6/8/2007, ha presentato istanza ad oggetto "domanda di accreditamento istituzionale di struttura socio sanitaria autorizzata, operante in regime di convenzione e in rapporto esclusivo con la ASL BAT, sulla scorta di atti autorizzativi della ex AUSL BA/1", per un Gruppo Appartamento denominato "Gruppo Appartamento- Questa Città Cooperativa Sociale" sito nel Comune di Andria (BT) alla Via XXIV Maggio n. 13, con una dotazione di n. 3 posti letto, dichiarando che la

struttura era autorizzata all'esercizio ai sensi dell'art. 29, comma 5 bis della L.R. 8/2004 e s.m.i.

In allegato all'istanza è stata trasmessa copia della Deliberazione n. 54 del 31/1/2006, con la quale il Direttore Generale della AUSL BAT/1:

- premesso, tra l'altro, che "La Cooperativa "Questa Città" di Gravina gestisce dal 1992 la Casa Alloggio per pazienti psichiatrici (successivamente CRAP) in virtù di un atto di convenzione stipulato con la ex USL BA/3 con delibera n°433/92 e successivamente prorogata di anno in anno";

- e che "Con deliberazione n° 2 del 3 gennaio 2002 il predetto atto di convenzione è stato modificato ed integrato alla luce delle nuove esigenze riabilitative (...)E' stata operata una riconversione della CREIAP in una Comunità alloggio a 12 ore e in un gruppo appartamento sempre nel comune di Andria (...);

- vista la DGR n. 911/2004, che "ha disposto la proroga dello status di accreditamento transitorio ai sensi della legge n. 724/1994 e del comma 4 dell'art. 29 della L.R. n. 1/2004 per le strutture gestite in virtù di atti di convenzione già operanti alla data dell'1/1/1993";

ha prorogato dal 1° gennaio 2006 al 31/12/2006 "la convenzione stipulata con la Cooperativa "QUESTA CITTA'" di Gravina per la gestione della CRAP di Spinazzola, della Comunità Alloggio, dei gruppi appartamento di Andria e dei progetti di assistenza riabilitativa territoriale", rideterminando altresì i corrispettivi dovuti alla Cooperativa per le strutture in convenzione, tra cui il G.A. di Via XXIV Maggio.

Dall'atto di programmazione, trasmesso a questo Assessorato con nota del Direttore Generale ASL BT prot. n. 56440 del 6/11/2008, si rileva che con la suddetta delibera della AUSL BA/1 n. 2 del 3/1/2002 la CREIAP era stata riconvertita, oltre che in una Comunità Alloggio, in n. 2 Gruppi Appartamenti siti in Andria, tra cui quello di Via XXIV Maggio n. 13, in regime di accreditamento transitorio.

Con nota prot. n. 65 del 28/1/2010 il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città ha chiesto al Settore PGS della Regione Puglia, ai sensi degli artt. 8, comma 3 e 24 comma 2 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e l'accreditamento istituzionale nella nuova sede del Gruppo Appartamento in via Catullo n. 130, Andria (BT), allegando la richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento inoltrata con nota prot. n. 456 del 3/10/2008 al Comune di Andria (prot. comunale n. 81790 del 17/10/2008).

Il Comune di Andria, con nota prot. n. 9578 del 2/2/2010, ha trasmesso al Settore PGS della Regione Puglia copia dell'autorizzazione alla realizzazione n. 6 dell'1/2/2010, rilasciata alla Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città, per trasferimento del predetto Gruppo Appartamento alla Via Catullo n. 130 in Andria (BT), ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 29 comma 5 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il quale disponeva che "in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per l'adeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n.7 (...), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nell'ambito dell'AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata (...)".

Successivamente, il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città ha chiesto, con istanza prot. n. 416 del 15/7/2010, l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12, co. 5 della L.R. n. 4/2010, per la predetta struttura sita in Via Catullo 130, Andria (BT), con dotazione di n. 3 posti letto, allegando, all'uopo, la nota del 27/5/2010 con la quale il Direttore del DSM della ASL BT ha attestato che "il Gruppo Appartamento a 3 posti letto, sito in Andria alla Via Catullo 130, ivi trasferitosi da Via XXIV Maggio n. 13, gestito dalla Coop. Questa Città di Gravina di Puglia, è utilizzato dal DSM e rientra nel fabbisogno 2010" e autocertificando il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per il Gruppo Appartamento.

Con ricorso R.G. n. 2134 del 21/12/2010 la Cooperativa a r.l. Questa Città si è rivolta al TAR Puglia di Bari per accertare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia sulla sopracitata istanza di accreditamento istituzionale ed il conseguente obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento.

Con sentenza n. 508 del 10/3/2011 il TAR Puglia di Bari - Sezione Terza ha accolto il ricorso limitatamente all'accoglimento della domanda di declaratoria dell'obbligo di provvedere e, per l'effetto,

ha ordinato al dirigente del Servizio PGS di provvedere con provvedimento espresso e motivato sull'istanza di accreditamento istituzionale nel termine di trenta giorni dalla notifica della predetta sentenza.

Con Determinazione Dirigenziale n. 118 del 4/5/2011 il dirigente pro-tempore del Servizio APS, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia di Bari - Sezione Terza n. 508/2011, ha avviato il procedimento di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 12, comma 5 della L.R. n. 4/2010 e, per l'effetto, quale atto propedeutico allo stesso, ha conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT incarico di verificare il possesso dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 8/2010 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura nella nuova sede di Via Catullo 130, Andria (BT).

Con nota prot. n. 2274/Coord del 26/5/2011 il Servizio APS ha notificato la predetta Determinazione Dirigenziale n. 118 del 4/5/2011 al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, invitandolo all'adempimento di quanto disposto nel citato provvedimento.

Con nota prot. n. 056874 del 13/7/2011 il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la struttura denominata "Gruppo Appartamento-Questa Città Società Cooperativa Sociale", sita alla Via Catullo 130 in Andria (BT), esprimendo "parere favorevole al rilascio di autorizzazione all'esercizio alla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. per un Gruppo Appartamento (3 posti letto) con sede in Andria alla Via Catullo 130 (BT)".

Il Servizio APS, con Determinazione Dirigenziale n. 299 del 21/12/2011, ha disposto il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, ai sensi dell'art. 29, co. 4 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18/2009, di un Gruppo Appartamento denominato "Gruppo Appartamento-Questa Città Cooperativa Sociale" con una dotazione di n. 3 posti letto, trasferitosi da Via XXIV Maggio n. 13, Andria (BT) a Via Catullo 130, Andria (BT).

Posto che la struttura già risultava nella precedente sede di Via XXIV Maggio in regime di accreditamento transitorio, valido ed efficace ai sensi del predetto art. 29, co. 4 bis della L.R. 8/2004 nella nuova sede di Via Catullo, il Servizio APS, con nota prot. n. A00-081/455/APS1 del 14/2/2012, ha quindi incaricato il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, ai sensi dell'art. 29, comma 2 L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede del predetto Gruppo Appartamento, alla Via Catullo n. 130, Andria (BT), finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal R.R. n. 3/2005 per la tipologia di assistenza innanzi citata.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, con nota prot. n. 48072-12 del 6/6/2012, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato il giorno 4/4/2012 presso il Gruppo Appartamento in oggetto, in seguito al quale è stata accertata la conformità della struttura ai requisiti ulteriori strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal R.R. n. 3/2005 (Sez. A.01 e A.02 e punto D.03) e s.m.i.

In riferimento ai requisiti organizzativi generali e specifici è stata rilevata la rispondenza a quanto previsto dal R.R. n. 3/2005, "ad eccezione della figura del collaboratore professionale sanitario che è ricoperta da professionista in possesso del diploma di perito industriale con indirizzo meccanico, individuato nell'organigramma presentato dalla Società, (...) quale figura equipollente a quella dell'Educatore professionale ad esaurimento, di cui all'art. 5 della D.C.R. n. 244/97".

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha pertanto rimesso al Servizio APS le determinazioni in merito alla applicabilità al caso di specie della equipollenza della figura professionale ricoperta dal citato professionista con quella di "Educatore professionale ad esaurimento" prevista dall'art. 5 della DCR n. 244/97.

Questo Servizio, a seguito di approfondimenti relativi all'inquadramento giuridico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore socio-sanitario assistenziale-educativo, in riferimento alle figure professionali dell'"educatore professionale" e dell'"educatore senza titolo", con nota prot. n. A00-081/1039/APS dell'11/3/2013 ha comunicato al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, e, per conoscenza a tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL provinciali e agli Enti gestori di altre strutture interessate, di ritenere consentita la presenza di figure professionali

corrispondenti a quella di “educatore senza titolo” “solo se in forza alla struttura precedentemente alla data di pubblicazione della DCR n. 244/97, purché sia altresì riscontrato dai Dipartimenti di Prevenzione, in sede di verifica dei requisiti organizzativi (...) che l’attività svolta dagli operatori sanitari alla data di pubblicazione della DCR n. 244/97, 15/01/1998, già risultasse quella di “educatore”.

La ASL FG, con nota prot. n. 28963 del 18/3/2013, trasmessa per conoscenza a questo Servizio, ha richiesto al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. di Gravina, in ordine alla presenza delle figure professionali corrispondenti a quella di Educatore senza titolo “ad esaurimento” presso i Gruppi Appartamento siti in Andria, copia della seguente documentazione:

- contratto sottoscritto dal lavoratore all’atto dell’assunzione, dal quale risulti la data e la qualifica di assunzione;
- dichiarazione redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal Legale Rappresentante della Società Cooperativa “in relazione e nel rispetto di quanto stabilito nel CCNL del Settore socio-sanitario assistenziale o nel CCNL Sanità Privata all’epoca vigente, specificando il tipo di contratto applicato”;
- libro matricola nella parte riguardante il personale che svolge l’attività di “educatore”;
- organigramma aggiornato alla situazione attuale con indicazione dei nominativi e delle relative qualifiche professionali, integrato della documentazione di cui al R.R. n. 3/2005.

Successivamente, la ASL FG, con nota prot. n. 32408 del 26/3/2013, ha comunicato a questo Servizio di aver acquisito dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. la documentazione richiesta con la citata nota prot. n. 28963 del 18/3/2013, dalla quale risulta “che alla data di pubblicazione della DCR n. 244/97, 15.1.1998, i dipendenti di cui sopra erano già assunti con la qualifica e per l’attività di “educatore”.

Pertanto, si propone di conferire, ai sensi dell’art 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., l’accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, sito nel Comune di Andria alla Via Catullo n. 130, gestito dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l., con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Guardialto n. 8, con la precisazione che:

- ai sensi dell’art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, “La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto legislativo”;
- ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 8, e dell’art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio 1

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile
del Servizio Accreditamento
e Programmazione Sanitaria

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di conferire, ai sensi dell'art 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 s.m.i. e dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., l'accreditamento istituzionale al Gruppo Appartamento, con dotazione di n. 3 posti letto, sito nel Comune di Andria, alla Via Via Catullo n. 130, gestito dalla Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Guardialto n. 8, con la precisazione che:

- ai sensi dell' art. 22, comma 4 della L.R. n. 8/2004, "La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo";

- ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/04 e s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata;

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Questa Città a r.l., con sede legale in Gravina in Puglia (BA) alla Via Guardialto n. 8;

- al Direttore Generale dell'Azienda ASL BT;

- al Direttore del DSM ASL BT;

- al Sindaco del Comune di Andria (BT);

- al Servizio P.A.T.P., Ufficio 4, Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile);

- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;

- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
